



Ripartizione II
Affari Istituzionali,
comp. Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II
Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Id Doc: 4408412

Registro: RATAA



Num. Prot: 0013792P

del: 23/09/2016

38122 TRENTO / TRIENT 23 settembre 2016

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312

e-mail: ripaist@regione.taa.it

pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL

PF

mf

OGGETTO / Modalità di determinazione dei diritti di rogito
BETREFF spettanti ai segretari comunali (articolo 68
DPR n. 1/2/2005 n. 2/L e s.m.).
Deliberazione n. 22/2016/PAR della Corte
dei Conti – Sezione di controllo per il
Trentino-Alto Adige/Südtirol.

CIRCOLARE N. 5/EL/2016

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

38122
Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
TRENTO

39100
Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
BOLZANO

38122
Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
TRENTO

39100
Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

La Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol della Corte dei Conti si è recentemente espressa – con deliberazione n. 22/2016/PAR del 7 settembre u.s. – circa le modalità di determinazione dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali ai sensi dell'articolo 68 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (approvato con DPR n. 1/2/2005 n. 2/L e s.m.).

La citata deliberazione della Sezione regionale corrisponde ad una sollecitazione del Presidente della Provincia autonoma di Trento, che aveva inoltrato – per conto del Comune di Trento – una richiesta di parere circa le modalità di calcolo del limite massimo (in rapporto alla retribuzione) dei diritti di rogito spettanti al segretario comunale.

Pur ritenendo inammissibile per carenza del requisito oggettivo la richiesta di parere trasmessa dal Presidente della PAT per conto del Comune di Trento, la Sezione regionale *“...rileva che i principi di diritto esposti nella pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015 assumono – ex art. 6, c. 4, del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012 – carattere vincolante per le Sezioni regionali di controllo le quali sono quindi obbligate a conformarsi all’interpretazione fornita.*

Ritiene inoltre il Collegio che neppure la specialità della normativa regionale (LR n. 11/2014, art. 11) – recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2016 – consente a questa Sezione di adottare interpretazioni diverse rispetto a quella individuata dalla Sezione delle Autonomie, giacché il principio di diritto affermato (liquidazione al Segretario comunale dei diritti di rogito “al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”) non appare scalfito dalla particolare disciplina locale (limite generale del 75% dei diritti e di 1/5 dello stipendio in godimento per qualsiasi classe segretarile).”.

Su analoga questione promossa dal Servizio Personale del Comune di Trento si era pronunciata anche la Regione autonoma Trentino-Alto Adige con nota prot. 10097/P del 29 giugno u.s., giungendo peraltro a diversa conclusione.

Dal momento che la questione interessa la generalità degli enti in indirizzo, al fine di prevenire possibili difformità applicative della normativa regionale, si ritiene opportuno trasmettere in allegato alla presente la pronuncia della Sezione autonomie della Corte dei Conti n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015 unitamente alla Deliberazione n. 22/2016/PAR della Corte dei Conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
dott.ssa Loretta Zanon

[firmata digitalmente]



Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

Allegati: c.s.



Corte dei Conti

Sezione delle autonomie

N.21/SEZAUT/2015/QMIG

Adunanza del 4 giugno 2015

Presieduta dal Presidente di Sezione preposto alla funzione di coordinamento

Mario FALCUCCI

Composta dai magistrati:

Presidenti di Sezione	Antonio DE SALVO, Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, Ciro VALENTINO, Anna Maria CARBONE, Roberto TABBITA, Maria Giovanna GIORDANO, Carlo CHIAPPINELLI, Maurizio GRAFFEO, Simonetta ROSA, Teresa BICA, Agostino CHIAPPINIELLO, Ermanno GRANELLI, Francesco PETRONIO
Consiglieri	Alfredo GRASSELLI, Rinieri FERONE, Silvio DI VIRGILIO, Paola COSA, Francesco UCCELLO, Adelia CORSETTI, Elena BRANDOLINI, Laura D'AMBROSIO, Stefania PETRUCCI, Angela PRIA, Gianfranco POSTAL, Simonetta BIONDO
Primi Referendari	Francesco ALBO, Massimo VALERO, Giuseppe TETI, Dario PROVVIDERA, Valeria FRANCHI

Visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e le successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e le successive modificazioni;

Vista la deliberazione n. 34/2015/QMIG, depositata in data 6 febbraio 2015, con la quale la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha rimesso al Presidente della Corte dei conti la valutazione circa il deferimento alla Sezione delle autonomie, ai sensi del richiamato art. 6, comma 4, del d.l. 174/2012, di una questione di massima in relazione alla richiesta di parere posta dal Comune di Nave (BS), in merito alla corretta applicazione dell'art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014 con specifico riguardo alla determinazione dei diritti di rogito spettanti ai segretari comunali;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 12 del 30 marzo 2015 con la quale, valutata la sussistenza dei presupposti per il deferimento alla Sezione delle autonomie, la questione medesima è stata rimessa alla Sezione predetta;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 2528 del 26 maggio 2015 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'odierna adunanza;

Udito il relatore, Primo Referendario Valeria Franchi

PREMESSO

Con nota in data 24 dicembre 2014 il Comune di Nave (BS) ha formulato alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia una richiesta di parere in ordine alla corretta determinazione dei diritti di rogito da corrispondersi al segretario comunale, alla luce della novella recata dall'art. 10 comma 2 bis d.l. 90/2014 a mente del quale “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno la qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (...) è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”.

Richiamato l'orientamento espresso dalla Corte dei conti per la Regione siciliana – che, in relazione allo specifico caso in cui gli importi riscossi dal comune, nel corso

dell'esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale, con deliberazione n. 194/2014 ha ritenuto doversi attribuire integralmente i proventi in esame all'avente diritto – il Comune istante ha chiesto di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla possibilità per l'Ente di deliberare in autonomia la percentuale dei diritti introitati da corrispondere al segretario comunale: ciò anche al fine di scorporare dagli emolumenti in parola i c.d. oneri riflessi (oneri previdenziali ed Irap da versare in percentuale sul compenso corrisposto).

Lo stesso Comune, a sostegno della propria prospettazione, ha rilevato come in tal modo non vi sarebbero effetti pregiudizievoli a carico del bilancio dell'Ente atteso che la somma introitata (pari al 100%) varrebbe a coprire, in uno al compenso da corrispondersi al segretario rogante, anche gli oneri accessori analogamente, peraltro, a quanto avviene per altri compensi spettanti ai dipendenti (a titolo esemplificativo è richiamato il regime previsto per gli incentivi per la progettazione interna).

Scrutinati positivamente i profili di ricevibilità e di ammissibilità della richiesta, nel merito, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia, condividendo i dubbi sollevati, ha ritenuto di non aderire alla ricostruzione operata dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana evidenziando, al riguardo, come la stessa “oltre ad apparire più un obiter dictum che il frutto di un'analisi ex professo, non pare essere l'unica interpretazione consentita alla luce del dato normativo, che non sembra riservare alla sola contrattazione di settore la quantificazione delle risorse attribuibili ai segretari comunali”.

A tal riguardo la Sezione remittente ha, invero, argomentato come “in carenza di diversa previsione, la lettera della normativa ben potrebbe determinare la riespansione del più generale potere di autonomia regolamentare e organizzativa dell'ente che si appalesa (anche) nella determinazione delle risorse lato sensu rientranti nell'orbe dei compensi incentivanti” e come “sotto un profilo teleologico parrebbe contraddittorio che il legislatore, proprio in un atto legislativo finalizzato al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, abbia sotto certi aspetti incrementato la quota di proventi complessivamente ripartibile ai destinatari del beneficio, precludendo qualsiasi possibilità di determinazione in peius da parte dell'ente interessato” (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 34/2015/PAR).

A completamento, ed a sostegno del proprio assunto, la Sezione regionale ha, peraltro, evidenziato come il riconoscimento in favore del Comune di un autonomo potere regolamentare consentirebbe allo stesso, anche in assenza di specifica disciplina contrattuale collettiva, di scorporare dai proventi introitati la quota-parte da corrispondere al beneficiario a titolo di oneri c.d. riflessi che, diversamente opinando, graverebbero sull'Ente erogatore quale datore di lavoro.

Il Presidente della Corte dei conti, ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 comma 4, d.l. 174/2012, ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie.

CONSIDERATO

1. Lo scrutinio della questione all'esame della Sezione non può che prendere le mosse dalla previa ricostruzione della disciplina dei diritti di rogito come, di recente, novellata dall'art. 10 del d.l. 90/2014 che è intervenuto sulla materia significativamente modificando criteri e modalità di attribuzione ai segretari comunali degli emolumenti in parola al fine di assicurare all'Ente locale maggiori entrate.

Di particolare rilievo, in questa prospettiva, risultano da un lato, l'abrogazione dell'art. 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 – in forza del quale era riconosciuto ai segretari degli enti locali che rogavano gli atti di cui ai nn. 1 a 5 della tabella D allegata alla legge n. 604/1962 una quota del provento spettante agli enti medesimi in misura pari al 75% fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento – nonché, dall'altro, la sostituzione della previsione di cui all'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734 – a mente del quale era accordata agli enti locali una percentuale del 90% delle entrate rivenienti da diritti di rogito ed assegnato il restante 10% al Ministero dell'Interno per la costituzione di un fondo con precipue finalità – donde l'attribuzione integrale al comune o alla provincia del provento di cui trattasi.

Nondimeno, in sede di conversione del decreto legge, con una finalità perequativa significativamente evocata nei lavori parlamentari (cfr. resoconto della seduta della Commissione Affari Costituzionali della Camera in data 25 luglio 2014) è stata introdotta un'eccezione al principio della integrale spettanza dei diritti di rogito laddove con il comma 2 bis, si è previsto che “negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30,

seconda comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, (...) è attribuita al segretario comunale rogante in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento”.

2. Così brevemente ricostruito il quadro normativo di riferimento all’esame della Sezione, la questione sollevata si riferisce alla corretta determinazione degli emolumenti da corrispondersi, nella ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 10, comma 2 bis, d.l. 90/2014, al segretario comunale, a titolo di diritti di rogito, laddove l’ammontare del provento acquisito dall’Ente sia pari o inferiore al massimo erogabile a norma della citata disposizione.

A tal fine la Sezione, avuto riguardo all’oggetto del deferimento, è chiamata, in particolare, a pronunciarsi in ordine alla possibilità per gli enti interessati di determinare, in tale ipotesi, la quota del provento da erogare tramite autonomi atti normativi o generali.

Ebbene ritiene la Sezione che valorizzando un’ interpretazione rigorosamente incentrata sul dato testuale non possa, in alcun modo, desumersi dalla lettera della norma l’attribuzione in favore degli enti di un siffatto potere di autonoma regolamentazione.

Né, a tal riguardo, appare condivisibile la prospettazione della Sezione remittente circa la “riespansione del più generale potere di autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente che si appalesa (anche) nella determinazione delle risorse lato sensu rientranti nell’orbe dei compensi incentivanti” atteso che la stessa potrebbe condurre ad esiti applicativi tali da svuotare di contenuto la norma de qua e da frustrarne le sottese finalità perequative.

In questa prospettiva la Sezione, conformemente all’orientamento formulato dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana, ritiene che “nel silenzio della legge ed in assenza di regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa, i proventi in esame sono attribuiti integralmente al segretario comunale laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del predetto segretario comunale”.

D'altro canto, a fondare la diversa opzione interpretativa, non vale nemmeno la considerazione che – in difetto del predetto potere regolamentare e, conseguentemente, della possibilità di determinare autonomamente la quota di proventi da attribuire al segretario – l'Ente locale dovrebbe sostenere, a norma di legge, gli oneri previdenziali e fiscali giacché le somme destinate al pagamento dell'emolumento in questione devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti.

Tali conclusioni, ad avviso della Sezione, oltre ad essere in linea con il regime giuridico che caratterizza altri compensi incentivanti, appaiono coerenti con la *ratio* sottesa al complesso delle disposizioni che hanno modificato la disciplina dei diritti di rogito – attribuendo l'integralità del gettito all'Ente locale – nonché ai criteri informativi dell'ipotesi derogatoria prevista dal comma 2 bis dalla cui applicazione non possono, evidentemente, derivare maggiori spese per l'Ente.

3. Da ultimo la Sezione ritiene di estendere l'originario *thema decidendum* anche ai profili soggettivi della disciplina in esame rispetto ai quali, va, peraltro, delineandosi, alla luce delle diverse ricostruzioni operate dalle Sezioni regionali di controllo, un contrasto interpretativo che appare opportuno ricomporre.

Si dividono, a tal riguardo, il campo, da un lato, la tesi sostenuta, in fase di prima applicazione, dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia (cfr. deliberazioni n. 275-297/2014/PAR) e dalla Sezione di controllo per la Regione Siciliana (cfr. deliberazione n. 194/2014/PAR) e, dall'altro, una diversa, e più rigorosa lettura, propugnata dalla Sezione regionale di controllo per il Lazio (cfr. deliberazione n. 21/2015/PAR), peraltro, di recente condivisa dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna (cfr. deliberazione n. 105/2015/PAR).

Muovendo da una interpretazione strettamente letterale, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha, invero, evidenziato che “la norma prevede due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione dei proventi in misura frazionale. La prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non ritiene rilevante la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto. La seconda, quella dei segretari che non possiedono qualifica dirigenziale in cui ancora l'attribuzione di quota dei diritti di rogito allo status professionale del segretario

preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione”.

Ne consegue, a parere della predetta Sezione, che “nel caso di comuni del tutto privi di personale con qualifica dirigenziale sia possibile attribuire, ai sensi del nuovo art. 10, comma 2 bis, del d.l. n. 90/2014, quota dei diritti di rogito, a prescindere dalla fascia professionale in cui è inquadrato, in concreto, il segretario preposto” (cfr. deliberazione n. 297, cit).

Sostanzialmente conforme la ricostruzione operata dalla Sezione di controllo per la Regione siciliana circa la sussistenza di due distinte ipotesi legittimanti l'erogazione dei proventi di cui trattasi.

Con specifico riguardo ai “segretari che non hanno qualifica dirigenziale” la Sezione, nel rilevare che trattasi di un richiamo in senso atecnico, atteso che “ai segretari comunali e provinciali non è attribuita la qualifica dirigenziale ma per alcune categorie, il trattamento stipendiale è equiparato a quello spettante ai dirigenti”, sottolinea, richiamando a sostegno l'art. 32 CCNL 2001 dei segretari comunali e provinciali, che “la disposizione si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C dell'attuale ordinamento professionale degli stessi, il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigenziale e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale” (cfr. deliberazione n. 194/2014/PAR).

A diverse, e più restrittive conclusioni, è, di contro, pervenuta la Sezione regionale di controllo per il Lazio che, di recente, si è pronunciata sulla problematica in esame rigorosamente circoscrivendo l'ambito soggettivo di applicabilità della norma.

Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga “trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell'ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale”.

Individuando la *ratio* della disposizione in parola in un contemperamento di interessi

“che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l’ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo”, a superamento dell’orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito compete esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti “ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale” (cfr. deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.).

Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo – e contrattuale – regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato – A.S. 1582).

D’altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione.

P.Q.M.

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, sulla questione di massima come richiamata in parte motiva pronuncia i seguenti principi di diritto:

“ Alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2 bis del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C.

In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio, non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario.

Le somme destinate al pagamento dell'emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti".

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia si atterrà al principio enunciato nel presente atto di indirizzo interpretativo, al quale si conformeranno tutte le Sezioni regionali di controllo ai sensi dell'art. 6, comma 4, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deliberato in Roma, nell'adunanza del 4 giugno 2015.

Il Relatore
f.to Valeria FRANCHI

Il Presidente
f.to Mario FALCUCCI

Depositata in Segreteria il 24 giugno 2015

Il Dirigente
f.to Renato PROZZO



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

La Segreteria

CORTE DEI CONTI



0001521-08/09/2016-SC_TN-U09-P

Al Presidente della Provincia autonoma di
Trento

presidente@pec.provincia.tn.it

Al Presidente della Regione Trentino Alto
Adige/Südtirol

giunta@pec.regione.taa.it

Al Consiglio delle Autonomie Locali della
Provincia autonoma di Trento.

cal@pec.comunitrentini.it


Oggetto: deliberazione n. 22/2016/PAR

In allegato alla presente si invia la deliberazione in oggetto, relativa alla richiesta di parere inoltrata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento per conto del Comune di Trento.

IL DIRIGENTE

dott. Francesco FERLO





DOC. INTERNO N.58573839 del 07/09/2016

Deliberazione n. 22/2016/PAR



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI TRENTO

composta dai Magistrati:

Diodoro VALENTE	Presidente
Gianfranco POSTAL	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Primo Referendario (relatore)

Nella Camera di consiglio del giorno 7 settembre 2016

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;


VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati ed integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio



2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota del Presidente della Provincia autonoma di Trento pervenuta il 23 agosto 2016 (prot. n. S110/16/437788/7.3/196-16 d.d. 22/08/2016), acquisita al protocollo di questa Sezione n. 1504-23/08/2016-SC_TN-U09-A;

VISTA l'ordinanza n. 10 del 2 settembre 2016 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di Consiglio;

UDITO il Magistrato relatore dott. Massimo Agliocchi;

FATTO

Il Presidente della Provincia autonoma di Trento, con la nota in epigrafe indicata, ha trasmesso una richiesta di parere per conto del Comune di Trento ai sensi dell'art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

La problematica interpretativa sottoposta all'esame della Sezione riguarda le modalità di determinazione dei diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali ai sensi dell'art. 68 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige (DPReg. 1/2/2005 n. 2/L e ss. mm.).

Dopo aver effettuato una ricognizione della vigente normativa nazionale e regionale, nonché richiamata la giurisprudenza contabile formatasi anche di recente sull'argomento, in particolare la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015, il Presidente della Provincia autonoma di Trento formula i seguenti quesiti:

- 1) *“se l'anzidetta pronuncia della Sezione delle Autonomie sia estensibile o meno anche ai Comuni della Regione Trentino Alto Adige e quindi se anche ai Segretari comunali della Regione T.A.A. il quantum da corrispondere come diritti di rogito sia da intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori, compresi quelli a carico degli Enti”.*
- 2) *“Inoltre, in caso affermativo, si chiede di precisare se detti oneri accessori a carico degli Enti debbano essere ricompresi nel limite di 1/5 della retribuzione del Segretario oppure se sia sufficiente che rientrino nel solo limite del 75% dei diritti di segreteria da ripartire, nella fattispecie in cui quest'ultimo limite del 75% risulti più elevato del limite di 1/5. In pratica si chiede in aggiunta se il limite di 1/5 della retribuzione sia da intendersi riferito alla sola retribuzione lorda, con esclusione degli oneri a carico degli Enti, oppure debba*

avere riguardo sia alla retribuzione lorda che agli oneri a carico degli Enti”.

Con la richiesta di parere è stata anche inviata la nota della Regione autonoma Trentino Alto Adige d.d. 29 giugno 2016 prot. 10097/P che si è pronunciata, in forza delle proprie competenze statutarie sull'ordinamento degli enti locali, su analoga questione promossa anche in questo caso dal Comune di Trento.

DIRITTO


1. Come di consueto risulta preliminare all'esame nel merito di ogni richiesta di parere sottoposta alla Corte dei conti la verifica dei profili di ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

Con riferimento alla legittimazione attiva ed al procedimento di richiesta dei pareri da parte degli enti locali del Trentino, questa Sezione di controllo ha già avuto modo di approfondire le peculiarità che caratterizzano la speciale disciplina autonomistica vigente nel territorio della regione Trentino Alto Adige/Südtirol ed è quindi sufficiente, in questa sede, richiamare le precedenti pronunce (deliberazioni di questa Sezione n. 9/2015/PAR del 26 marzo 2015; n. 10/2015/PAR del 20 maggio 2015; n. 17/2015/PAR del 21 luglio 2015).

Al riguardo, l'istanza consultiva formulata dal Presidente della Provincia autonoma di Trento, per conto del Comune di Trento, può ritenersi ammissibile provenendo dall'organo di vertice rappresentativo dell'Ente istante (Sezione delle Autonomie, deliberazione 27 aprile 2004) nel rispetto del particolare procedimento recato dal citato art. 6, c. 3-ter, del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

2. Per quanto riguarda l'ammissibilità oggettiva la disciplina normativa nazionale e quella locale risultano perfettamente speculari (si vedano, anche sotto questo profilo, le deliberazioni di questa Sezione *ut supra* citate).

Pertanto, come più volte rilevato da questa Corte, va segnalato che il limite della funzione consultiva consiste principalmente nella materia della "contabilità pubblica", come declinata in varie occasioni dalla giurisprudenza contabile (Sezione delle Autonomie deliberazione del 27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/AUT/2006; Sezioni Riunite, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010), oltreché nell'impossibilità per il giudice contabile di esprimersi qualora le istanze consultive non abbiano carattere generale ed astratto o interferiscano con altre funzioni, anche di controllo, della Corte dei conti o di



altre giurisdizioni.

2.1 Ciò premesso in linea generale, il Collegio ritiene che nel caso di specie la richiesta di parere sia inammissibile sotto il profilo oggettivo, per i motivi che di seguito saranno precisati.

Come è stato già accennato, tra i requisiti di ammissibilità non rileva unicamente l'attinenza alla materia della contabilità pubblica, che peraltro non va individuata con il criterio del mero "riflesso finanziario" connesso ad una qualsiasi attività gestionale (cfr. Sezione Autonomie n. 5/AUT/2006 e deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR), ma è necessario il ricorrere di ulteriori presupposti intrinseci all'esercizio stesso della funzione consultiva. Invero, costituisce *ius receptum* il principio secondo il quale la richiesta di parere, pur essendo senz'altro di norma originata dallo svolgimento di attività procedimentale amministrativa, debba essere finalizzata ad ottenere indicazioni sulla corretta interpretazione di principi, norme ed istituti riguardanti la contabilità pubblica, che poi spetterà all'Amministrazione applicare al caso di specie, non potendo, al contrario, essere rivolta a conseguire indicazioni concrete per una specifica e puntuale attività gestionale. Ciò determinerebbe l'evidente rischio che la funzione consultiva intestata a questa Corte degeneri in forme anomale di controllo (preventivo o successivo) su singoli atti, ovvero possa essere utilizzata al fine di asseverare o contestare provvedimenti già adottati. In sostanza – e ciò risulta decisivo in termini di ammissibilità dell'esercizio della funzione consultiva – il parere non deve dare soluzioni alle scelte operative discrezionali dell'ente, né inserirsi nel procedimento amministrativo assumendo le vesti di in una sorta di "cogestione", ovvero determinare una forma di inammissibile sindacato su un'attività amministrativa *in fieri*, ma unicamente individuare o chiarire regole di contabilità pubblica (cfr., *ex multis*, Sezione Lombardia n. 78/2015/PAR, nonché delibera di questa Sezione n. 3/2015/PAR).

Inoltre, come già rilevato, il necessario carattere generale ed astratto dei quesiti formulati è anche finalizzato ad evitare che su specifiche fattispecie concrete si determinino improprie interferenze con l'attività giurisdizionale o amministrativa svolta da altri Organi (cfr. Sezioni Riunite deliberazione n. 56/CONTR/2011 del 2 novembre 2011 che ha ritenuto inammissibile un parere inerente l'interpretazione di norme dei contratti collettivi di

lavoro), ovvero con le consuete attività di verifica finanziaria e contabile svolte dalle stesse Sezioni regionali di controllo di questa Corte dei conti.

Tali aspetti devono essere particolarmente valorizzati nel caso in esame, atteso che la problematica della determinazione dei diritti di rogito spettanti ai Segretari comunali si presta ad interpretazioni difformi e può essere *naturaliter* oggetto di sindacato da parte del giudice del lavoro, ovvero delle stesse Sezioni giurisdizionali di questa Corte qualora ricorrano i presupposti del danno erariale. È quindi evidente che una pronuncia, ancorché di carattere meramente consultivo, di questa Sezione di controllo potrebbe generare un facile espediente per limitare o escludere responsabilità amministrativo/contabile ed in ogni caso potrebbe determinare un improprio ed inopportuno contrasto tra decisioni di plessi giurisdizionali differenti (giudice ordinario – giudice amministrativo – Corte dei conti).

Ciò detto e ritenuti quindi inammissibili dal punto di vista oggettivo i quesiti sottoposti dalla Provincia autonoma di Trento, il Collegio rileva che i principi di diritto esposti nella pronuncia della Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2015/QMIG del 4 giugno 2015 assumono – ex art. 6, c. 4, del D.L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012 – carattere vincolante per le Sezioni regionali di controllo le quali sono quindi obbligate a conformarsi all'interpretazione fornita.

Ritiene inoltre il Collegio che neppure la specialità della normativa regionale (LR n. 11/2014, art. 11) – recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 75/2016 – consente a questa Sezione di adottare interpretazioni diverse rispetto a quella individuata dalla Sezione delle Autonomie, giacché il principio di diritto affermato (liquidazione al Segretario comunale dei diritti di rogito “*al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti*”) non appare scalfito dalla particolare disciplina locale (limite generale del 75% dei diritti e di 1/5 dello stipendio in godimento per qualsiasi classe segretarile).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento,
- dichiara inammissibile per carenza del requisito oggettivo la richiesta di parere trasmessa dal Presidente della Provincia autonoma di Trento per conto del Comune di Trento;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa alla Provincia autonoma di

Trento, alla Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e al Consiglio delle
Autonomia Locali.

Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 7 settembre 2016.


Il Magistrato relatore

Massimo AGLIOCCHI



Il Presidente

Dioniso VALENTE



Depositato in Segreteria il - 7 SET. 2016

Il Dirigente

Francesco Perlo

